

Adempimenti prescritti dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ. -
Inosservanza - Irritualità della chiamata - Interesse ad eccepirarla da
parte del terzo - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 10579 del 07/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del 07/05/2013

Il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepire
l'irritualità della stessa per mancata osservanza delle prescrizioni
stabilite dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., essendo al
riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far
valere questioni relative al rapporto processuale originario è
correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o
in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in
giudizio.